

STATUTO

S.S. VERGINE DEL SUFFRAGIO DI MARRA

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di Promozione Sociale denominata **"S.S. VERGINE DEL SUFFRAGIO DI MARRA Associazione di Promozione Sociale"**, con sede legale nel Comune di Scafati (SA) in Via Vicinale Chiesa - 84018, e durata illimitata, è costituita come ente non riconosciuto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia associativa.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale e dell'acronimo APS sarà pienamente efficace e spendibile nei confronti dei terzi a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione può istituire sedi operative o sezioni territoriali prive di autonoma personalità giuridica e fiscale, la cui gestione amministrativa e contabile resta centralizzata presso la sede legale. Tali sedi operano nel pieno rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, svolgendo attività strettamente coerenti con le finalità istituzionali dell'ente.

L'Associazione può dotarsi di strutture organizzative interne, prive di autonoma personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e contabile, con funzioni di coordinamento e supporto esclusivamente alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

L'Associazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, imprese e professionisti, esclusivamente in quanto funzionali al perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma di Associazione di Promozione Sociale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Essa promuove e realizza attività culturali, sociali, educative, ricreative, solidaristiche e di valorizzazione del territorio, rivolte ai propri associati, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai volontari e alla comunità in generale, favorendo la partecipazione attiva, l'aggregazione sociale, la cittadinanza responsabile, la solidarietà, la tutela delle tradizioni locali, religiose e popolari, la memoria storica della comunità e la crescita civile, culturale e sociale della persona.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, organizza e realizza feste religiose e civili, feste patronali, sagre, manifestazioni popolari, eventi culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale, incontri pubblici, convegni, seminari, laboratori, giornate comunitarie, attività di animazione territoriale, iniziative di socializzazione e momenti aggregativi finalizzati alla promozione della cultura locale, del volontariato, del senso di appartenenza alla comunità e della coesione sociale.

Promuove, inoltre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, religioso, storico, paesaggistico e identitario del territorio, anche attraverso attività divulgative, pubblicazioni, mostre, percorsi culturali, iniziative educative e collaborazioni con enti pubblici, enti religiosi, parrocchie, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, scuole e altri soggetti pubblici o privati qualificati.

Può realizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quali visite culturali, percorsi territoriali, itinerari religiosi, pellegrinaggi, iniziative di conoscenza e promozione del patrimonio religioso, storico e culturale locale, nonché attività volte a favorire la partecipazione della comunità alla vita sociale, culturale e solidale del territorio.

Promuove iniziative di solidarietà, beneficenza e sostegno sociale a favore di persone, famiglie o gruppi in condizioni di bisogno, fragilità, svantaggio o isolamento, anche mediante raccolte fondi, raccolta e distribuzione gratuita di beni, attività di supporto materiale, iniziative caritative, campagne di sensibilizzazione e azioni di prossimità.

L'ente può collaborare, nel rispetto della propria autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e decisionale, con parrocchie, enti ecclesiastici, enti pubblici, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, scuole, organismi

culturali, istituzioni locali e altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di attività coerenti con le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione, non discriminazione, solidarietà, inclusione sociale, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

L'Associazione individua, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può svolgere, in base all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale.

L'Organo di Amministrazione provvederà alla loro individuazione.

L'associazione può inoltre effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, tramite richieste a terzi di contributi, lasciti o donazioni, nel rispetto di correttezza, trasparenza e veridicità verso sostenitori e pubblico.

ART 3. (Soci - Ammissione e numero degli associati)

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Sono previste tre categorie di associati: ordinari (coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) e benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Tutte le categorie di associati godono dei medesimi diritti e doveri associativi, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e non discriminazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o, comunque, enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione di enti associati avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda entro 30 giorni dalla presentazione.

L'eventuale rigetto deve essere motivato secondo criteri oggettivi e non discriminatori, nel rispetto dei principi statutari e del Codice del Terzo Settore, e comunicato all'interessato entro il medesimo termine. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla



comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione è subordinata altresì all'accettazione e al rispetto dell'eventuale Regolamento interno dell'Associazione, adottato dall'Organo di Amministrazione ai sensi dello Statuto. Il Regolamento non può introdurre limitazioni arbitrarie all'accesso alla vita associativa né prevedere condizioni discriminatorie, e deve essere sempre conforme ai principi statutari e al Codice del Terzo Settore.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno diritto a:

- eleggere ed essere eletti negli organi associativi;
- visionare i libri sociali;
- essere informati sulle attività e verificarne l'andamento;
- frequentare la sede nel rispetto del regolamento interno;
- partecipare alle iniziative associative;
- contribuire ai programmi delle attività;
- ottenere il rimborso delle spese sostenute e autorizzate;
- richiedere e consultare documenti, ordini del giorno, bilanci e libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- partecipare alla vita associativa nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali; ove svolgano attività di volontariato per l'Associazione, prestarla in forma personale, spontanea e gratuita, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
- versare la quota annuale secondo modalità definite dall'Organo e ratificate dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia pervenuta almeno tre mesi prima; in caso contrario produce effetti alla chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione, nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero ponga in essere comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'Associazione. L'esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione all'interessato di un termine per presentare le proprie giustificazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio. La deliberazione è assunta con voto segreto ed è comunicata all'interessato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo (se nominato)

Ai componenti degli organi associativi non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa la rappresentanza mediante delega scritta conferita a un altro associato; ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Non possono essere conferite deleghe a favore di associati nei cui confronti sia stata formalmente avviata, con comunicazione scritta, una procedura di esclusione ai sensi del presente Statuto e fino alla definizione della stessa.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo di Amministrazione mediante comunicazione contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza attraverso strumenti idonei a garantirne la conoscibilità da parte degli

associati, quali posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera ordinaria, affissione presso la sede sociale o altri mezzi di comunicazione indicati dall'associato e risultanti dal libro degli associati. La comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è altresì convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea spettano in via inderogabile la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi e, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'approvazione del bilancio di esercizio, la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati, le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, lo scioglimento dell'associazione, nonché la trasformazione, fusione, incorporazione o scissione dell'ente e ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano maggioranze qualificate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

In casi di urgenza e per situazioni indifferibili di ordinaria amministrazione, il Presidente assume iniziative e decisioni ritenute opportune e necessarie nell'interesse dell'Associazione, salvo ratifica dell'Organo di Amministrazione nella prima riunione utile.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione degli associati e proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione nei casi previsti dallo Statuto;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso **tra 3 e 11**, nominati dall'Assemblea per la durata di **4 anni** e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea, all'atto della nomina dell'Organo di Amministrazione, può attribuire direttamente le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. In mancanza, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro attribuzione nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'associazione, cura la tenuta della contabilità e collabora alla predisposizione del bilancio.

I Consiglieri partecipano alla definizione e all'attuazione dei programmi di attività, assumendo eventuali incarichi o

Assemblea delle E.R.
11/11

deleghe operative affidate dall'Organo di Amministrazione.

Le modalità di candidatura e di votazione per l'elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione sono stabilite dall'Assemblea dei soci, che procede a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organo di Amministrazione possono essere disciplinati da un apposito regolamento approvato dal medesimo organo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente è nominato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto, dura in carica per il medesimo periodo previsto per l'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, sovrintende all'attività associativa e compie gli atti di ordinaria amministrazione, riferendo all'Organo di Amministrazione sull'attività svolta.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente per la restante durata del mandato.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercitando le funzioni a lui delegate.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo eventualmente nominato, anche in composizione monocratica, sarà designato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo, ove nominato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo, ove nominato, non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione -- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività statutarie da diverse fonti, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi derivanti da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, svolte nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale l'Associazione può percepire contributi, rimborsi spese, corrispettivi e ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.

117/2017 e dei principi di non lucratività e di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con **decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.**

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea **entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio** cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o, qualora il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in apposita annotazione in calce allo stesso.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione redige e deposita il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

ART. 17 (Libri)

L'associazione provvede alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati, gestito dall'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono riportati anche i verbali redatti per atto pubblico, custodito dall'Organo di Amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato a cura del medesimo organo;*
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove presente, tenuto dallo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali ulteriori organi associativi, conservato dall'organo competente.

Gli associati possono consultare i libri sociali previa richiesta formulata al Presidente.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può impiegare personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente quando necessario al corretto svolgimento delle attività sociali oppure quando tali prestazioni risultino indispensabili per qualificare o specializzare i servizi offerti.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari attivi oppure al cinque per cento del numero complessivo degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.

117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Scafati (SA), lì 13 Giugno 2026
Letto, approvato e sottoscritto.

Pagano Carmine Don Carmine Pagano ;

Cirillo Michele Michele Cirillo ;

Auricchio Michele Michele Auricchio ;

Cirillo Antonio Antonio Cirillo ;

Rastelli Salvatore Salvatore Rastelli ;

Lozzese Umberto Umberto Lozzese ;

Romano Carmine Carmine Romano ;

Aquino Domenico Domenico Aquino ;

Aquino Carmine Carmine Aquino ;

Aquino Daniele Daniele Aquino ;

Augusto Mario Augusto;

Esposito Antonio Antonio;

Galise Luigi Galise L.;

Iervolino Antonio Iervolino Antonio;

Marra Francesco Marra Francesco;

Merolla Michele Merolla Michele;

Pacelli Salvatore Pacelli Salvatore.